



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza s.n. in data 13/04/2022, assunta a protocollo n°11714 in pari data, con cui l'Impresa COSTRUZIONI FERRACIN S.r.l., con sede in Jesolo (VE), ha richiesto, in qualità di appaltante e su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., di disciplinare la viabilità sul ponte denominato "San Nicolò", sito nell'area portuale di Venezia, in occasione della sua demolizione e ricostruzione (Fase 2), a partire dal 21/04/2022 e fino al 31/08/2022;
- VISTA:** la nota protocollo n°3424, in data 04/03/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha espresso il proprio nulla osta di competenza all'esecuzione dei lavori di che trattasi, condividendo le *layout* di cantiere;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°22/2021, in data 12/03/2021, come prorogata per ultimo con Ordinanza n°4/2022, in data 28/01/2022, con la quale è stata disciplinata la viabilità sul ponte San Nicolò in occasione dei medesimi lavori di Fase 1;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;
- VISTO:** l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che **dal 21 aprile al 31 agosto 2022**, l'Impresa COSTRUZIONI FERRACIN S.r.l. effettuerà, su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., la demolizione e la ricostruzione del ponte denominato "**San Nicolò**" (Fase 2), sito nell'area portuale di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità sul **ponte San Nicolò** sito nell'area portuale di Venezia, subirà una modifica secondo la tavola progettuale allegato 2 alla presente Ordinanza, con restringimento di carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato.

Nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione dei mezzi impiegati dall'Impresa appaltante, ovvero subappaltante.

Durante l'intero periodo dei lavori in questione è interdetta la navigazione sotto il medesimo ponte, delimitato da barriere galleggianti (giallo/rosse).

Articolo 2

L'Impresa appaltante, ovvero quella in subappalto, responsabile dei lavori di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino il regolare svolgimento del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro FELIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del Decreto legislativo
n°82/2005e delle discendenti disposizioni attuative)



Aerofoto

AREA DI CANTIERE PONTE SAN NICOLÒ' – FASE DI ESECUZIONE N. 2

